

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721 Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 - Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Capitale sociale € 70.841.251 interamente versato.

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email:

bmlonline@bmlucca.it.

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT

CHE COS'È

Il Credito Documentario Import è l'impegno formale, normalmente irrevocabile, che la banca, agendo su istruzioni del cliente/importatore, assume nei confronti dell'esportatore/venditore ai fini del pagamento della fornitura (descritta nel credito documentario), a condizione che le vengano presentati i documenti elencati e riscontrati conformi ai termini ed alle condizioni previste nel credito documentario.

I crediti documentari sono assoggettati alle cosiddette Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, ed hanno alcuni fondamentali requisiti per cui l'impegno della banca emittente è:

- riconducibile esclusivamente a quanto riportato nel testo del credito;
- separato dal rapporto commerciale sottostante;
- ha vita propria totalmente estranea dalle condizioni che regolano le relazioni delle parti coinvolte;
- ha per oggetto esclusivamente i documenti richiesti e presentati all'esame della banca emittente e non le merci vendute(cioè la conformità dei documenti alle prescrizioni del credito obbliga la banca emittente indipendentemente da qualsiasi possibile contestazione sulle merci/servizi acquistate).

L'impegno della banca può riguardare il pagamento(a vista o a scadenza prefissata), l'accettazione di tratte o la negoziazione di tratte/documenti


Il credito può essere confermato o non confermato, a seconda dell'impegno assunto dalla banca avvisante, su richiesta della banca emittente.

RISCHI

Poiché il credito documentario riguarda esclusivamente la conformità a quanto prescritto dei soli documenti, e non anche delle merci vendute, esiste il rischio che, a fronte di documenti 'conformi' che obbligano perciò la banca emittente ad onorare il suo impegno, ed il cliente/importatore a rimborsare la banca, la merce risulti diversa e comunque non conforme alle pattuizioni commerciali; in tal caso nulla può la banca, e le difformità riscontrate sulla merce potranno solo essere oggetto di eventuale contenzioso tra venditore e compratore (extracredito e direttamente).

CONDIZIONI ECONOMICHE

- emissione: commissione 0,70% per trimestre o frazione con un minimo di 130 euro spese 50 euro oltre ad eventuali spese vive sostenute dalla Banca;
- utilizzo a vista: commissione 0,80% con un minimo di 130 euro, spese 20 euro;
- pagamento differito (trimestre o frazione): commissione 1,50% con un minimo di 130 euro, spese 20 euro;
- mancato utilizzo: commissione 0,12% con minimo di 130 euro, spese 20 euro;
- modifica: diritto fisso 130 euro, spese 20 euro, salvo maggiori commissioni nella misura dello 0,21% per trimestre o frazione se la modifica è relativa all'importo o alla scadenza;
- crediti trasferiti: 0,3% flat con minimo di 130 euro, spese 50 euro
- spese pagamento :15 euro
- commissione di intervento :0,15 % con minimo di 3,50 euro



Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Il beneficiario del credito, per avere diritto al regolamento, deve presentare entro i termini del credito i documenti richiesti, conformi alle prescrizioni della banca emittente. La banca avisante, se ha aggiunto la sua conferma al credito, a ricezione dei documenti conformi deve pagare al beneficiario l'importo dei documenti, che verranno inviati alla banca emittente, ovvero rilasciare accettazione per pagamento a scadenza. In caso di credito non confermato, la banca avisante verifica la conformità dei documenti alle prescrizioni del credito e li invia alla banca emittente; in caso di documento/i non conformi, avvisa il beneficiario per le eventuali modifiche da apportare agli stessi.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è visionabile sul sito www.gruppocarige.it e presso le filiali della Banca;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Banca emittente: banca che emette l'impegno nei confronti dell'esportatore/venditore.

Banca avisante: banca cui viene inviato il credito perché lo notifihi all'esportatore/venditore.

Beneficiario: soggetto a favore del quale il credito é emesso.

Ordinante: importatore/compratore che da incarico alla banca di emettere il credito.

Regolamento a vista: si realizza con l'impegno della banca emittente a pagare all'atto della presentazione di documenti conformi.

Regolamento differito: si realizza con l'impegno della banca emittente a pagare alla scadenza della dilazione prevista nel credito.

Regolamento per accettazione: si realizza con l'impegno della banca emittente ad accettare tratta spiccata dall'esportatore.

Regolamento per negoziazione: si realizza con l'impegno della banca emittente a pagare o far negoziare la tratta emessa dall'esportatore.

Credito confermato: é il credito a cui la banca avisante aggiunge il suo impegno - nei confronti del beneficiario- alla prestazione (pagamento o accettazione), sempre che i documenti siano conformi al credito, anche qualora la banca emittente non onorasse il proprio impegno.

Credito non confermato: è quello in cui la banca avisante non assume alcun impegno salvo quello della notifica del credito al beneficiario, rimanendo ovviamente fermo l'impegno della banca emittente a favore del beneficiario.

Lettera di Credito Stand-By: La Lettera di Credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit - "SBLC") è una garanzia di pagamento che, come il Credito Documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. Per maggiori informazioni, si veda il Foglio Informativo CF2 – Garanzie Internazionali.